GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — **ROMA** — MARTEDI 3 LUGLIO — **NUM. 156**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5491** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare nella città di Pechino, un terreno per costruirvi un palazzo da assegnarsi come sede alla Legazione italiana in Cina.

Articolo 2.

È autorizzata, a tale oggetto, una spesa di L. 80,000, la quale verrà inscritta in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli Affari esteri per l'Esercizio 1887-88.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1888.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **5460** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le Amministrazioni provinciali indicate nello elenco che fa seguito alla presente legge, sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicando le aliquote fissate nello elenco medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1888.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Numero d'ordine	Provincie	Imposta erariale principale (terreni e fabbricati) per ciascuno degli anni				Centesimi addizionali sovrimposti dalle provincie negli anni			Media dei centesimi del triennio	Centesimi che la provincia chiede sovrimporre nel 1888	Differenza fra l'aliquota 1888 e la media ossia eccedenza sulla media
		1884	1885	1886	1888	1884	1885	1886			
1	Pisa	1161096 47	1273111 66	1281389 50	1292227 22	0 592371922	0.589107792	0.6243322268	0.601938994	0.656974222	0.05,503528
2	Porto Maurizio .	369707 35	373900 83	378435 60	316041 30	0 781552	0.950208	0 931978	0.887912	0.932957	0,04,5045
3	Reggio Emilia. .	1588311 60	1590772 25	1591939 98	1595437 80	0.40923939	0.44903222	0.44967009	0.43598060	0.4486	0,01,261940
4	Roma	7785678 »	7885692 54	7996234 08	8124042 88	0.3641	0.3380	0.3250	0.3424	0.43570235	0.09,330235
5	Teramo . . .	831280 03	832000 65	834300 39	834300 »	0.5997	0.7010	0.7009	0.6672	0.7150066	0,04,78066

Visto d'ordine di S. M. — *Il Ministro dell'Interno*: CRISPI.

SIRE,

La Scuola di avviamento allo studio della declamazione che Filippo Berti, nome caro ai cultori dell'arte drammatica, fondava con oblazioni di privati in Firenze e che potè rivelare all'Italia il capolavoro di Paolo Ferrari, *Goldoni e le sue sedici commedie nuove*, fu, con decreto 15 marzo 1860 del Governo della Toscana, trasformata in Regia Scuola di Declamazione.

Nel paese che alle altre provincie d'Italia è norma nell'uso più perfetto della lingua nazionale, una siffatta istituzione avrebbe dovuto prosperare e dar frutti, assai più di quello che non potè per le varie vicende alle quali andò soggetta. Con la morte del Berti la direzione della Scuola fu affidata al presidente di una società filodrammatica che venne aggregata alla Scuola stessa; ma il connubio non approdò a nulla di buono, cosicchè un mio predecessore, il compianto ministro Desanctis, nel 1880 la restituì autonoma, la dotò di un personale insegnante e di più appropriati assegni in bilancio, e provvide, per concorso, alla nomina di un direttore. In oltre, all'intento della istruzione scenica, aggiunse quello, già lontanamente adombrato nel decreto di fondazione del barone Bettino Ricasoli, cioè, l'arte della corretta dizione, e del civile eloquio.

Per la vita pubblica e gli ordini parlamentari più frequente e più larga è la partecipazione d'ogni classe di cittadini alla discussione degli interessi pubblici, alle popolari adunanze, ai dibattimenti giudiziari. Ora dunque maggiormente si rende necessario avvezzare al leggere ed al parlare convenientemente in pubblico, dando alla parola, e serbando alla lettura, quella perspicuità e quella eleganza che sono argomenti efficacissimi d'intelligenza e di persuasione. E tale duplicità di intenti, la recitazione scenica, e il civile eloquio, fu riassunta nel nome stesso della Scuola, la quale da Scuola di declamazione che era, ebbe titolo di Scuola di recitazione.

A questa istituzione pertanto, indirizzata, come presentemente, a più larga e pratica utilità, non difettano la fiducia e la simpatia del pubblico; ma alla pienezza del riuscimento fece ostacolo sinora la mancanza di norme regolamentari che fermassero della Scuola il programma didattico e l'ordinamento disciplinare.

Alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, Sezione drammatica, affidai, insieme allo studio d'altri gravi argomenti, anche quello delle norme contenute nel regolamento che rassegno alla MAESTÀ VOSTRA.

Tra le varie manifestazioni dello spirito umano, che giovano al miglioramento morale del popolo, ha certo grande importanza l'arte drammatica, la quale, se bene indirizzata, contribuisce con mezzi rapidi ed efficaci ad esaltare i nobili sentimenti, ad ingentilire il costume ed a diffondere la coltura e l'educazione.

In un paese poi, come è il nostro, ordinato alla più larga e completa libertà, è utile che le classi intelligenti e addottrinate apprendano ad esprimere efficacemente ed a colorire il pensiero col miglior uso della parola.

Il conseguimento di questo duplice fine è troppo desiderabile per i suoi effetti di civiltà e di progresso, per non essere degno dell'alto favore della MAESTÀ VOSTRA, alla cui Augusta Sanzione mi onoro di presentare il seguente decreto:

Il Numero **5476** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto dell'11 luglio 1880, N. 5579;

Sentita la Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, sezione drammatica.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il regolamento per la Scuola di Recitazione di Firenze, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per la Regia Scuola di recitazione di Firenze.*

Scopo della R. Scuola.

Art. 1. — La R. Scuola di recitazione di Firenze ha per iscopo l'insegnamento teorico-pratico della recitazione drammatica e civile, sia come complemento di privata educazione, sia come indirizzo allo esercizio professionale.

Art. 2. — A tale effetto vi sono aperti: un corso graduale di istruzione da compiersi in tre anni, un corso preparatorio di un solo anno e un corso di complemento pure di un anno.

Ripartizione dello insegnamento.

Art. 3. — L'insegnamento sarà ripartito come segue: Per il primo e secondo anno: — Esercizi di lettura — Esercizi di memoria — Le-

zioni di pronunzia e di ortografia — Studio della sobrietà ed eleganza del gesto — Esperimenti privati, ed anche pubblici, di recitazione drammatica e di eloquio civile.

Per il terzo anno: — Lettura e recitazione all'improvviso — Esercizi di recitazione di squarci di poesia e di prosa — Esercizi di memoria — Commenti esplicativi sulle opere proposte per la recitazione o per l'esperimento e relativi alle opere stesse, ai loro autori e al tempo in cui furono scritte — Esercizio di riassumere l'argomento di un lavoro drammatico e di spiegarne i caratteri e le situazioni — Esperimenti pubblici di recitazione drammatica e di eloquio civile.

Art. 4. — L'insegnamento è affidato al direttore, a due professori e ad una maestra.

Il Ministero nominerà un ispettore onorario delle scuole, scelto fra le notabilità letterarie o drammatiche.

Art. 5. — Un professore e la maestra avranno l'incarico della istruzione da compartirsi nei primi due anni. Un altro professore avrà quello dello insegnamento pel terzo corso. Il direttore, oltre la direzione di tutti i pubblici esperimenti, avrà altresì il dovere di completare l'insegnamento tanto dei primi anni come del terzo, specialmente riguardo alla recitazione.

Art. 6. — Il maestro e la maestra dei due primi corsi dovranno far leggere gli alunni ad alta voce, spiegar loro tutte le regole ortografiche, correggere i loro difetti di pronunzia, iniziarli nel dare alla lettura la conveniente espressione e il giusto colorito, insegnare il gesto e il portamento della persona: leggere essi stessi porgendo così un pratico esempio ai discepoli; e per l'indispensabile esercizio di memoria, faranno loro apprendere a mente parte di ciò che avranno letto.

Il maestro del terzo corso perfezionerà l'insegnamento già compartito circa la buona e chiara dizione, il gesto, le intonazioni diverse, i gradi del sentimento e delle passioni, e perciò farà esercitare gli alunni nella recitazione di monologhi, di scene ed anche di intere commedie, tanto in versi quanto in prosa. Spiegherà il carattere del lavoro e quello dei vari personaggi, e il modo di interpretare l'uno e di rendere gli altri, secondo il genere a cui appartiene il lavoro, il gusto del tempo in cui fu scritto e prodotto, e le conosciute intenzioni dell'autore.

La maestra, destinata alla scuola preparatoria, dovrà esercitare i suoi scolari nella lettura ad alta voce e nelle applicazioni della memoria: correggere i loro difetti di pronunzia; e, se fa d'uopo, impartir loro lezioni orali di grammatica.

Il direttore dovrà impartire agli alunni delle scuole di complemento, lezioni di storia della letteratura drammatica, limitandola ai capi-scuola nazionali e stranieri.

Ammissione.

Art. 7. — Per essere ammessi in qualità di alunni alla R. Scuola di recitazione occorre aver compiuto i 14 anni per i maschi, i 12 anni per le femmine, e non aver oltrepassato i 20 anni. Occorre altresì presentare l'attestato finale delle Scuole Elementari o, in mancanza di quello, subire un esame corrispondente dinanzi al direttore della scuola. La domanda deve essere presentata al direttore, e accompagnata dalla fede di nascita, dal certificato di vaccinazione, e dal consenso scritto dei genitori, o secondo i casi, dei parenti o tutori.

Scuole di preparazione e di complemento.

Art. 8. — Alla classe di preparazione sono ammessi giovanetti e giovanette che non abbiano raggiunto la età della regolare iscrizione, e che abbiano carattere di idoneità alla recitazione — a giudizio del direttore.

L'istruzione per questa classe è affidata alla maestra.

Nella classe di complemento possono essere ammessi, a perfezionare i loro studi, così gli alunni che hanno compiuto il corso graduale, come altri, i quali, avendo oltrepassato l'età di 20 anni e non raggiunta quella di 30, dessero saggio di idoneità corrispondente a quella di coloro, che nella scuola hanno lodevolmente compiuto i tre corsi.

L'insegnamento nella classe complementare è affidato esclusivamente al direttore.

Premi.

Art. 9. — Ogni alunno, il quale abbia compiuto regolarmente i tre anni di corso, avrà diritto ad un attestato di licenza rilasciato e firmato dal direttore e dall'ispettore.

Art. 10. — Sono stabiliti due premi per ogni anno del corso teorico-pratico: uno per i maschi, e l'altro per le femmine. Per il terzo anno e corso finale vengono assegnati diplomi di onore a tutti coloro i quali ne saranno stati giudicati meritevoli per lo studio e per la condotta.

Art. 11. — Questi diplomi saranno accompagnati da medaglie del valore di lire 50, le quali potranno essere convertibili in una somma corrispondente, sulla proposta del direttore.

Art. 12. — Ogni alunna od alunno, che si dedicasse allo esercizio dell'arte drammatica e avesse per tre anni consecutivi conseguito l'onore del premio, avrà diritto ad una gratificazione speciale a titolo di aiuto per sopperire alle prime spese. La gratificazione può variare dalle 200 lire alle 500, secondo la importanza del posto che l'alunno andasse ad occupare.

Art. 13. — per la scuola di complemento sono assegnati due speciali diplomi d'onore.

Doveri degli alunni

Art. 14. — Gli alunni debbono intervenire a tutte le lezioni: imparare a memoria le *parti* e gli squarci che loro verranno assegnati, e mostrarsi subordinati agli ordini dei superiori.

Art. 15. — Nessuno degli alunni potrà recitare in alcun altro teatro, sia pubblico che privato, fino a che dura il suo corso triennale nella R. Scuola: come pure resta in massima stabilito, salvo casi eccezionali, che non potranno prender parte agli esperimenti pubblici e privati della R. Scuola coloro, i quali non vi sieno iscritti nè pel corso annuale, nè per quello di complemento. Della eccezionalità dei casi saranno giudici il direttore e l'ispettore.

Art. 16. — L'alunno, il quale per negligenza allo studio, per frequenti assenze dalla Scuola, per insubordinazione o per cattiva condotta, fosse incorso in sei censure — a norma di quanto viene disposto nell'art. 30 — non sarà ammesso al concorso dei premi annuali.

Art. 17. — L'alunno, il quale per due anni consecutivi, non sia stato ammesso al concorso dei premi annuali, verrà radiato dagli elenchi della R. Scuola.

Art. 18. — Nessun alunno può rifiutarsi dal concorrere ad un pubblico esperimento nel locale della R. Scuola e in quella parte affidatagli dal direttore, sotto pena di espulsione, secondo le regole stabilite dall'art. 30.

Norme particolari

Art. 19. — Le lezioni dovranno essere quotidiane, escluse le festività regolamentari e le serate di esperimento, ed avranno la durata di due ore. Nei mesi di ottobre, novembre, marzo, aprile, maggio o giugno, le lezioni cominceranno alle otto pom. e finiranno alle 10: nei mesi di decembre, gennaio e febbraio cominceranno alle 7 pomeridiane e finiranno alle 9.

Art. 20. — Le disposizioni interne per l' apertura e chiusura della Scuola: i varii elenchi nominativi delle alunne e degli alunni: la ripartizione delle materie nelle varie classi: l' orario delle medesime coi nomi dei rispettivi insegnanti e la tabella delle censure, dovranno essere affissi nell'atrio della R. Scuola.

Art. 21 — Le norme per l' applicazione del regolamento e altre modalità speciali di ordine interno, dovranno essere stabilite d'accordo fra l'ispettore e il direttore.

Art. 22. — Ogni maestro terrà un registro degli alunni ed alunne assegnati alla sua classe: ogni giorno farà l'appello nominale e noterà le assenze non giustificate. Egli farà ogni bimestre il dovuto resoconto dei progressi e della condotta degli alunni al direttore, il quale lo comunicherà all'ispettore.

Dell'ispettore.

Art. 23. — All'ispettore spetta il diritto e l' obbligo di invigilare alla esecuzione ed esatta osservanza del presente regolamento in ogni sua parte: di non permettere che nei pubblici esperimenti di qualunque specie, si producano componimenti dovuti alla penna di alcuno degli insegnanti nella R. Scuola — di sistemare d' accordo col direttore tutte quelle modalità interne, che il regolamento lascia in loro

facoltà — di esercitare il suo mandato curando l'indirizzo teorico e pratico dell'insegnamento nei modi che crederà più opportuni — di informare periodicamente il Ministero sull'andamento della Scuola, indicando le misure che credesse utili a migliorarla.

L'ispettore potrà altresì, a suo piacimento, tenere pubbliche conferenze di letteratura e di estetica drammatica a maggiore sviluppo dell'insegnamento, e a decoro della R. Scuola.

Del direttore.

Art. 24. — Al direttore spetta la facoltà di dettare ai maestri le norme per tutto il corso scolastico nelle sue diverse ripartizioni: deve invigilare i suddetti nell'esercizio del loro insegnamento teorico e pratico, e nell'adempimento di tutti i loro doveri: e in caso di malattia o di assenza deve farne le veci nella lezione

Art. 25. — Procurerà che gli esercizi per i primi due corsi, limitati a brevi esercitazioni, siano frequenti, e che almeno due volte al mese e preferibilmente nelle ore diurne, possano darsi esperimenti varii con una pubblicità limitata.

Art. 26. — Provvederà, che per gli alunni del terzo corso sieno dati almeno quattro esperimenti pubblici ogni anno, esponendo opere drammatiche complete, opportunamente alternando la recitazione della Commedia, del Dramma e della Tragedia.

Art. 27. — Oltre a questi quattro esperimenti, ne verrà dato un quinto, pubblico e solenne, nel quale tutti gli alunni idonei potranno dar prova delle loro attitudini e progressi. I resultati di questo saggio serviranno di criterio principale per giudicare sulla distribuzione dei premi.

Art. 28. — Il direttore deve condurre personalmente e sotto la propria responsabilità tutte le prove necessarie agli esperimenti pubblici, specialmente per quelli del terzo corso e per quello di saggio, e deve inoltre sorvegliare e all'occorrenza modificare le prove preparatorie affidate agli altri professori. La serie delle prove sarà sempre preceduta da una lettura integrale della produzione destinata all'esperimento, la quale lettura sarà fatta dal direttore in presenza degli alunni chiamati a prendervi parte, e accompagnata dalla spiegazione e dai commenti opportuni.

Art. 29. — Almeno una volta ogni due mesi, il direttore dovrà fare una lettura o tenere una conferenza intorno agli argomenti letterari ed artistici di cui è parola all'art. 3. È rimesso al discernimento del direttore lo stabilire quali di queste conferenze dovranno essere pubbliche e quali private.

Art. 30. — È lasciata facoltà al direttore di infliggere tutte quelle ammonizioni e censure, che egli crederà convenienti, tanto agli alunni negligenti e insubordinati, quanto ai maestri che mancassero ai loro doveri. L'ammonizione sarà sempre verbale, la censura sarà notificata per iscritto e registrata nella tabella di cui all'art. 20 e comunicata alle famiglie degli alunni.

Art. 31. — È data altresì facoltà al direttore di sospendere temporariamente i maestri e gli alunni, e d'accordo coll'ispettore proporre al Ministero quelle misure che credesse del caso a tutelare la disciplina e la dignità della R. Scuola.

Art. 32. — Le lezioni della R. Scuola sono private. Per l'ammissione di persone estranee, resta in facoltà del direttore di adottare quelle disposizioni che fossero reclamate dall'età o da altre condizioni speciali delle alunne o degli alunni.

Art. 33. — Gli abiti in costume, reputati necessari per gli esperimenti scenici, sono a carico della R. Scuola: il direttore deve curare l'esattezza storica del costume, dare in conseguenza le opportune ordinazioni e sorvegliare alla esecuzione delle medesime. A carico dell'alunno resta tutto ciò che costituisce il così detto — *basso vestiario* — cioè: scarpe, calze, guanti, nastri ecc.

Art. 34. — Il direttore provvederà quando sia possibile, affinchè qualcuno dei pubblici esperimenti sia dato a pagamento, anche col concorso di attori di professione estranei alla scuola. Le norme relative a tali esperimenti saranno stabilite in un regolamento speciale. — Le produzioni proposte all'esperimento saranno scelte a preferenza nel teatro italiano antico e moderno.

Art. 35. — Il prodotto di queste rappresentazioni, detratte le spese ordinarie e straordinarie e i diritti di autore, dovrà essere repartito proporzionalmente fra la R. Scuola, il personale dei professori e degli alunni e gli artisti estranei che vi prenderanno parte, secondo le norme fissate nel suddetto regolamento speciale.

Dei Maestri.

Art. 36. — I signori professori non potranno dipartirsi, nell'insegnamento teorico-pratico, dalle norme generali, dai programmi e dai regolamenti, dall'indirizzo scolastico, che saranno loro designati dal direttore, nè permettersi alcuna modificazione arbitraria.

Art. 37. — Le assenze dei maestri, così nel caso di malattia come per qualunque altra causa, dovranno essere regolarmente giustificate.

Degli Inservienti.

Art. 38. — I portinai e i custodi dipenderanno dal direttore della Regia Scuola, il quale potrà allontanarli temporaneamente o sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni, dandone rapporto all'ispettore e nei casi più gravi provocando dal Regio Ministero le misure che crederà più convenienti.

Visto: D'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
P. Boselli.

Il Numero **5490** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 1° marzo 1886, N. 3682 sul riordinamento dell'imposta fondiaria;

Visto il regolamento approvato con Nostro decreto in data 2 agosto 1887, N. 4871, per l'esecuzione della detta legge;

Visto il Nostro decreto del 18 dicembre 1887, N. 5115;

Vista la legge 10 giugno 1888, N. 5436 con cui fu approvato lo Stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1888-89;

Ritenuta la necessità di modificare il Ruolo organico delle Direzioni compartimentali del Catasto e del personale tecnico catastale in seguito alle proposte del Presidente della Giunta superiore, e ciò in corrispondenza del più ampio sviluppo che occorre dare ai lavori catastali, anche in considerazione delle domande di acceleramento dei lavori avanzate da diverse provincie del Regno, giusta il disposto dall'articolo 47 della citata legge 1° marzo 1886;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Il Ruolo organico delle Direzioni compartimentali del Catasto e quello del personale tecnico catastale, approvati col Regio decreto 18 dicembre 1887, N. 5115, sono modificati in conformità delle tabelle *A* e *B*, annesse al presente decreto e viste d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Articolo 2.

L'attuazione del nuovo Ruolo organico delle Direzioni compartimentali e del personale tecnico catastale sarà fatta per modo che la relativa spesa sia contenuta entro i limiti del fondo all'uopo stanziato nel capitolo 7 dello Stato di

previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1888-89.

Articolo 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TABELLA A.

Ruolo organico delle Direzioni Compartimentali del Catasto.

Num.					
Num.	8	Direttori compartimentali		L 8000	L. 64,000
»	6	Vice Direttori	di 1ª classe	» 7000	» 78,000
»	6	Vice Direttori	di 2ª »	» 6000	
»	2	Primi Segretari	di 1ª »	» 4500	
»	3	Primi Segretari	di 2ª »	» 4000	» 40,500
»	3	Segretari amministrativi	di 1ª »	» 3500	
»	3	Segretari amministrativi	di 2ª »	» 3000	
»	4	Vice Segretari amministrativi	di 1ª »	» 2500	
»	3	Vice Segretari amministrativi	di 2ª »	» 2000	» 19,000
»	2	Vice Segretari amministrativi	di 3ª »	» 1500	
»	8	Vice Segretari di ragioneria	di 1ª »	» 2500	
»	8	Vice Segretari di ragioneria	di 2ª »	» 2000	» 42,000
»	4	Vice Segretari di ragioneria	di 3ª »	» 1500	
»	4	Ufficiali d'ordine	di 1ª »	» 2200	
»	5	Ufficiali d'ordine	di 2ª »	» 1800	« 28,300
»	7	Ufficiali d'ordine	di 3ª »	» 1500	
		Uscieri			» 24,000
Num.	76				L. 295,800

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A MAGLIANI

TABELLA B.

Ruolo del personale tecnico catastale

Num.					
Num.	8	Ispettori	di 1ª classe	L. 5500	
»	8	»	» 2ª »	» 5000	L. 138,000
»	12	»	» 3ª »	» 4500	
»	20	Ingegneri catastali	» 1ª »	» 4000	
»	25	»	» 2ª »	» 3500	
»	30	»	» 3ª »	» 3000	» 392,500
»	30	»	» 4ª »	» 2500	
»	30	»	» 5ª »	» 2000	
»	5	Geometri principali	» 1ª »	» 4000	
»	8	»	» 2ª »	» 3500	» 72,000
»	8	»	» 3ª »	» 3000	
»	20	Geometri	» 1ª »	» 2500	
»	30	»	» 2ª »	» 2000	» 170,000
»	40	»	» 3ª »	» 1500	
Num.	274				L. 772,500

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Il Numero **MMDCCCCLXXV** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 27 febbraio 1888, del Consiglio comunale di Agnone, approvata dalla Deputazione provinciale di Campobasso il 13 aprile successivo, con la quale si è stabilito di elevare a lire 80 il massimo della tassa di famiglia, eccedente il limite fissato nel regolamento della provincia;

Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'articolo 3 del citato regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Agnone di applicare, nel 1888, la tassa di famiglia col massimo di lire ottanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il R. decreto 3 maggio 1888, n. 5398, (Serie 3ª), col quale il comune di Savona (Genova) venne autorizzato ad applicare, pel miglioramento delle condizioni igieniche della città le disposizioni contenute negli articoli 12, 15, 16, 17 e primo capoverso dello articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª);

Veduti gli articoli 17 della legge stessa, e 20 del regolamento approvato con Regio decreto 12 marzo 1885, numero 3003 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Giunta speciale di sanità instituita nel comune di Savona (Genova), giusta le suindicate disposizioni di legge, sarà composta come segue:

1° Luparia avv. Roberto, giudice del Tribunale civile e correzionale, Presidente.

2° Fracchia cav. avv. Giovanni, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

3° Laureri dott. Silvio, segretario di Prefettura.

4° Lalli nobile Lodovico, ingegnere del Genio civile.

5° Lodolo dott. Filippo, medico.

6° Farina Carlo, chimico farmacista.

7° Un Consigliere provinciale da nominarsi dal Consiglio provinciale di Genova.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con RR. decreti in data dal 17 maggio al 24 giugno 1888:

Zannoni Leopoldo, magazziniere di vendita dei generi di privativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute con effetto dal 4 maggio 1888

Marchese Francesco, vice segretario amministrativo di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Caltanissetta, trasferito presso quella di Messina.

Nobili Celestino, id. di ragioneria id. id. di Foggia, id. id. di Perugia.

Bondi Corrado, segretario id. id. id. di Trapani, id. id. di Palermo.

Gamalero Cesare, ufficiale di scrittura di 3ª classe id. di Ravenna, id. id. di Roma.

Trioli Eusebio, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'ufficio centrale del catasto, promosso alla 1ª.

Podio Ettore, id. id. di 3ª classe nel ministero delle finanze, nominato ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'ufficio centrale del catasto.

Pagano Pietro, segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero delle finanze, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di famiglia, a datare dal 1º giugno 1888.

Falzone cav. Pietro, ispettore demaniale di circolo e per le controverifiche, a riposo id. per anzianità di servizio, id. id.

Lecco cav. Guglielmo, direttore di 2ª classe nelle manifatture dei tabacchi, id. id. id. id., id dal 1º luglio 1888.

Colombo cav. ing. Giovanni Battista, id. di 3ª classe id, promosso alla 2ª.

Sapelli cav. Andrea, id. di 4ª id, id alla 3ª.

Gnoato cav. dott. Lodovico, segretario amministrativo di 1ª classe nel Ministero delle finanze, nominato primo segretario di 1ª classe nelle direzioni compartimentali del catasto.

De Gaglia cav. Antonio, archivista di 3ª classe nella Corte dei conti, id. segretario amministrativo di 2ª classe id.

De Giorgio cav. Salvatore, capo sezione di 1ª classe nella Corte dei conti, nominato direttore capo di divisione di 2ª classe nella Corte stessa, con effetto dal 1º luglio 1888.

Leris cav. Adolfo, Rostagno cav. Fortunato, capi sezione di 2ª classe id., promossi alla 1ª id. id.

Berretta cav. Alessandro, segretario a lire 4000 id., nominato capo sezione di 2ª classe negli uffici della Corte stessa, id. id.

Maggiore Carlo, Mezzetti cav. Filippo, Spallazzi cav. dott. Clemente, segretari di 1ª classe id, promossi a lire 4000, id. id.

Salvi Vincenzo, Marangoni Lorenzo, id. di 2ª id, id alla 1ª, id. id.

Pagano Ermenegildo, Spedicato Federico, vice segretari di 1ª classe id., nominati segretari di 2ª classe negli uffici della Corte stessa per esame d'idoneità, id. id

Ferino Salvatore, Pagano cav. Enrico, id. di 2ª classe id., promossi alla 1ª, id. id.

Gioia dott. Angelo, D'Andrea Gerardo, id. di 3ª id., id. alla 2ª, id. id.

Sgarbi Osmondo, volontario id, nominato vice segretario di 3ª classe negli uffici della Corte stessa, id. id.

Circolari Ministeriali

Dalla Direzione Generale del Tesoro è stata inviata alle Prefetture e Sotto Prefetture, alle Intendenze di finanza, ai Tesorieri provinciali ed agli Istituti di emissione e di credito la seguente circolare, sulla circolazione abusiva delle monete di bronzo di conio greco.

Roma, addì 17 giugno 1888.

Fin dal 1882 il Governo preoccupandosi della circolazione abusiva nel Regno d'Italia della moneta di bronzo di conio greco, nello scopo di tutelare la pubblica fede e gl'interessi del commercio, rammentava agli uffici dipendenti il divieto di accettare le dette monete nelle pubbliche casse, e diffidava pure i privati a non accettarle rappresentando esse in effettivo soltanto un quinto del loro valore nominale.

Questi provvedimenti, se poterono momentaneamente frenare l'abuso, non lo fecero però cessare inquantochè gli speculatori, attratti dalla mitezza del dazio d'entrata, continuarono e continuano anche ora ad importare la detta moneta greca di bronzo che, sparsa oramai sopra una estesa zona del Regno, viene accettata dal pubblico specialmente dalle classi povere ignare del danno che ne deriva anche all'interesse generale del paese.

Non potendosi impedire l'importazione di detta moneta come merce, altro rimedio non rimane, per far cessare la speculazione, che il pubblico si astenga assolutamente dall'accettare nelle contrattazioni private la valuta stessa.

Nel rinnovare pertanto l'assoluta proibizione fatta con la circolare n. 21279 3525 del 28 marzo 1882 agli agenti di riscossione ed ai tesorieri di ricevere in versamento l'anzidetta moneta estera, il sottoscritto deve interessare gl'Istituti di emissione e gli Istituti di credito d'ogni sorta a volere impartire analoghe disposizioni ai dipendenti cassieri. E per dare maggior efficacia a questi provvedimenti, prega i signori intendenti a prendere gli opportuni accordi con i signori Prefetti per invitare i sindaci delle rispettive provincie a dare la massima pubblicità all'avviso che qui di seguito si riporta.

Il Ministro — A. Magliani.

Avviso.

Attesa la speculazione che da qualche tempo si fa su vasta scala d'importare nel Regno monete di bronzo da centesimi 5 e 10 di conio greco, si porta a conoscenza del pubblico che tali monete, rappresentanti in effettivo un quinto del loro valore nominale, non hanno corso legale nello Stato e che non sono accettate dalle pubbliche casse.

Si avverte quindi essere chiunque in diritto di rifiutarle e che, accettandole si espone al pericolo di perderne il valsente.

Dal Ministero del Tesoro — Direzione generale del Tesoro.

Roma, 17 giugno 1888.

Dalla Direzione Generale delle Gabelle fu diramata la seguente circolare sulle disposizioni adottate per l'esatta osservanza delle vigenti norme pei viaggi a prezzo ridotto degli impiegati govervativi e rispettive famiglie.

N. 84277-4599 - Uff. Cent.

Roma, addì 6 giugno 1888.

Si portano a conoscenza degli Uffici dell'Amministrazione delle gabelle alcune disposizioni adottate dal Segretariato generale del Ministero delle finanze, di concerto col R. Ispettorato generale delle ferrovie, a tutela delle esatta osservanza delle vigenti norme pei viaggi a prezzo ridotto degli impiegati governativi e delle rispettive famiglie:

a) L'impiegato che viaggia sulle ferrovie per ragioni di servizio (trasferimento, missione, ecc.) non può valersi del libretto, ne può ottenere la dichiarazione mod. *B*, per le persone della propria famiglia aventi diritto all'indennità, eccezione fatta nei casi di cui al § 33 delle norme pei viaggi degli impiegati dell'Amministrazione centrale (1) e 6º di quelle dell'Amministrazione provinciale (2);

(1) *Testo del succitato* § 33. — Gli impiegati che fanno passaggio all'Amministrazione provinciale, che sono collocati in aspettativa, in disponibilità, o che per qualunque causa cessano dai ruoli o dal servizio dell'Amministrazione centrale, devono per mezzo dei propri capi d'ufficio, restituire il libretto nell'ultimo giorno del loro servizio presso l'Amministrazione centrale. Per recarsi però alla nuova residenza possono fruire della tariffa ridotta, ma valendosi di una dichiarazione come all'articolo 20, previo annullamento dei quattro scontrini pel ritorno e delle altre indicazioni a stampa riferentisi al ritorno stesso, annullamento da farsi con opportuna annotazione.

Analogamente devesi procedere nel caso di successivo richiamo in servizio e la concessinne si intende estesa alla famiglia.

(2) *Testo del succitato* § 6. — All'impiegato posto in disponibilità, in aspettativa od a riposo, ed alla sua famiglia, è pure concessa la riduzione sopra stabilita per recarsi al domicilio eletto, purchè il viaggio si compia nel termine di tre mesi dalla data del relativo decreto; la riduzione è parimente accordata quando l'agente fosse richiamato in servizio. Consimile concessione è estesa al viaggio della famiglia, la quale per l'avvenuto decesso dell'impiegato capo-famiglia, dovesse recarsi ad altro domicilio. E tutto ciò all'infuori dei tre viaggi suindicati,

Nei detti casi l'importo della riduzione sarà sempre dedotto dall'indennità di trasferta alla quale l'impiegato avesse eventualmente diritto per sè e per la propria famiglia;

b) I funzionari incaricati di rilasciare le dichiarazioni predette apporranno il loro visto sulle tabelle certificando l'esatta osservanza della precedente disposizione.

A tal uopo l'impiegato trasferito si procurerà, prima di partire per la nuova residenza, un certificato del funzionario predetto, dal quale risultino le dichiarazioni ferroviarie ottenute *nell'ultimo trimestre* per le persone di sua famiglia aventi diritto alla indennità di trasferta.

Tale certificato dovrà essere esibito, insieme al libretto ferroviario, per ottenere il visto, di cui sopra, sulle tabelle di indennità, in difetto del quale i relativi decreti di pagamento non potranno aver corso;

c) Gli impiegati muniti di libretto debbono scrivere le indicazioni di ogni viaggio, per il quale richiedono un biglietto ferroviario a tariffa ridotta, non solo sullo scontrino da staccarsi, ma anche sulla matrice del medesimo;

d) La domanda della dichiarazione ferroviaria dovrà essere fatta salvo casi speciali, nel giorno stesso della partenza od in quello precedente. Se la partenza non dovesse aver più luogo, la dichiarazione stessa sarà restituita nel termine di 10 giorni, al funzionario che la rilasciò, il quale ne procederà all'annullamento, allegandola alla matrice;

e) Le matrici delle dichiarazioni ed i libretti ritirati debbono essere trasmessi al Segretario generale, divisione 3ª;

La Direzione Generale delle Gabelle diramò questa circolare sulla esportazione d'oggetti d'arte e d'antichità.

N. 78432-11512 - Div. I. Roma, addì 11 giugno 1888.

Allo scopo di evitare che le dogane accettino licenze per esportazione d'oggetti d'arte e d'antichità rilasciate da istituti non autorizzati, il Ministero della Istruzione pubblica ha fatto conoscere che gl'istituti incaricati di rilasciare gli anzidetti permessi sono attualmente i seguenti:

Piemonte. — R. Accademia di belle arti di Torino;

Lombardia. — R. Accademia di belle arti di Milano;

Veneto. — R. Istituto di belle arti di Venezia;

Parmigiano. — R. Istituto di belle arti di Parma;

Romagna e Marche. — R. Istituto di belle arti di Bologna;

Liguria. — Accademia ligustica di belle arti e Società promotrice di belle arti di Genova;

Modenese. — R. Galleria estense;

Sicilia. — R. Commissariato degli scavi di Sicilia e Museo nazionale di Palermo;

Toscana (eccetto *Lucca*, *Siena* e *Pisa*). — Direzione delle RR. gallerie e dei musei di Firenze;

Roma. — Ispettore generale degli scavi;

Provincie Meridionali. — Direzione del museo nazionale di Napoli;

Sardegna. — R. Commissariato dei musei e degli scavi di Sardegna, residente in Cagliari.

Provincia di Lucca. — Ispettore dei monumenti della provincia di Lucca;

Provincia di Siena. — Istituto di belle arti di Siena;

Provincia di Verona. — Accademia di belle arti di Verona;

Provincia di Perugia. — Commissione conservatrice dei monumenti della provincia di Perugia;

Provincia di Ferrara. — Commissione conservatrice dei monumenti della provincia di Ferrara;

Provincia di Pisa. — Commissione conservatrice dei monumenti della provincia di Pisa.

Il Direttore Generale
CASTORINA.

BOLLETTINO N. 24.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal dì 11 al dì 17 di giugno 1888.

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 5 bovini, con 1 morto, a Cuneo.
Torino — Id: 3, letali, ad Airasca, Settimo, Chivasso.
Novara — Id.: 2 bovini, morti, a Ronsecco.
Alessandria — Id.: Id. 1 bovino ed 1 equino, morti, a Moasca e Tonco.

REGIONE II. — Lombardia.

Pavia — Affezione morvofarcinosa: 1 a Sannazzaro (abbattuto).
Sondrio — Scabbie ovina: come al bollettino precedente.
Zoppina delle pecore: 12 a Chiavenna.
Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Morbegno.
Bergamo — Carbonchio essenziale: 1, letale, ad Antegnate.
Cremona — Id.: 1, letale, a Gussola.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Afta epizootica: 2 bovini a Lazise.
Affezione morvofarcinosa: 1 ad Isola della Scala (abbattuto).
Treviso: Carbonchio essenziale: 4 a Possagno, 3 a Pieve di Soligo, Fontanelle, Caerano.

REGIONE V. — Emilia.

Piacenza — Afta epizootica: 2 bovini, 30 ovini a Gossolengo.
Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Roccabianca.
Parma — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Parma.
Tifo petecchiale dei suini: 7, letali, a Golese e S. Pancrazio.
Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Castel S. Giovanni.
Modena — Id: 1, letale, a Mirandola.
Carbonchio sintomatico: 2, letali, a S. Felice.
Ferrara — Carbonchio essenziale: 1, letale, a Bondeno.
Bologna — Tifo petecchiale dei suini: 18, con 8 morti, a Calderara.
Pleuropneumonite epizootica degli equini in diversi comuni del circondario d'Imola.
Forlì — Carbonchio: 1 bovino, morto, a S. Arcangelo.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Scabbie degli ovini: 40 a Castel di Tora.
Carbonchio sintomatico: 1 equino a Norcia.

REGIONE VII. — Toscana.

Grosseto — Nessun nuovo caso di pneumonite infettiva degli equini: i rimanenti affetti sono in via di guarigione.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Agalassia contagiosa degli ovini: 350 a Roma.
Scabbie degli ovini: 150 a Roma.
Affezione morvofarcinosa: 3, letali, Roma.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Avellino — Scabbie degli ovini: è in decrescenza a Quindici.
Salerno — Affezione morvofarcinosa: 1 a Salerno.

REGIONE XI. — Sicilia.

Siracusa — Domina largamente l'« influenza » degli equini a Modica, benigna.

Roma, addì 30 giugno 1888.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 758219 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 60 al nome di Fallavena Alberto fu *Noè*, minore, sotto la patria podestà della madre Fusco Filomena, moglie in seconde nozze di Prete Giovanni, domiciliato a Lecce;

N. 730095 d'iscrizione come sopra per lire 20, al nome medesimo, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Fallavena Alberto fu *Leonardo*, minore, sotto la patria podestà della madre Fusco Filomena, moglie in seconde nozze di Prete Giovanni domiciliato a Lecce, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 20 giugno 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento cioè: N. 298189 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, corrispondente al n. 115219 della soppressa Direzione di Napoli per lire 165 al nome di Castiglione Michela, fu Raffaele Bartolomeo, nubile, domiciliata in Napoli;

N. 620327 della Direzione Generale per lire 400 intestata a Castiglione Michela, fu Raffaele, nubile, domiciliata in Napoli;

N. 772576 per lire 550, intestata come la precedente;

N. 806702 per lire 150, intestata come la precedente;

N. 855326 per lire 1070, intestata come la precedente;

N. 836479 per lire 490 a favore di Castiglione Michela, fu Raffaele Bartolomeo, nubile, domiciliata in Napoli, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Castiglione Maria Michela, fu Raffaele, nubile, domiciliata in Napoli, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 20 giugno 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 780336 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 250 al nome di Gregorini *Adele*, di Ferdinando, minore, sotto la patria potestà, domiciliata in Messina, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gregorini *Adelaide*, di Ferdinando, minore, ecc. ut supra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l 20 giugno 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 764102 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 55. al nome di *Salti* Ercole fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà di sua madre Palma Celestina Caterina, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Selli* Ercole fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà di sua madre Palma Celestina Caterina, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 giugno 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 669571 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 165 al nome di *Bono* Catterina di Ignazio, minore, sotto la patria podestà del padre, domiciliata in Vigevano (Pavia), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Bona* Catterina di Ignazio, minore, sotto la patria podestà del padre, domiciliata in Vigevano (Pavia), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 giugno 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 1° corrente, in Ventotene, provincia di Napoli; in Ponza, provincia di Caserta; in Cossilla, provincia di Novara, e in Campagnatico, provincia di Grosseto, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Colla stessa data è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nelle stazioni ferroviarie di Bagnolo nel Salento in provincia di Lecce, e di Motta di Livenza in provincia di Treviso.

Roma, 2 luglio 1888.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Norme di concorso per un sistema di trasmissione e segnalazione dei dati di puntamento alle batterie da costa.

1. E' aperto un concorso per un sistema di trasmissione e segnalazione dei dati di puntamento ai pezzi delle batterie da costa.

2. Sono ammessi a concorrere tanto gli ufficiali del Regio eserc e della Regia marina, quanto gli altri cittadini dello Stato.

3. Al sistema prescelto il Ministero assegna un premio di Lire 50 mila.

Tale sistema diverrà assoluta proprietà dello Stato. Gli apparecchi relativi potranno essere fatti costruire dall'amministrazione militare, dove e come crederà meglio, in quel numero che le potrà oc-

correre, e colle modificazioni che ritenesse opportuno introdurvi, senza che il concorrente premiato possa chiedere altri compensi.

4. I concorrenti dovranno presentare al Ministero della Guerra (Direzione generale d'artiglieria):

1 o tutti gli apparecchi necessari per esperimentare il sistema con una batteria di almeno 4 obici; e in tal caso l'amministrazione militare provvederà, a sue spese, alla loro installazione,

2. oppure soltanto i progetti degli apparecchi, purchè completi e dettagliati. In questo secondo caso l'amministrazione militare potrà far costruire gli apparecchi medesimi a sue spese e nelle officine che crederà meglio; ma il premio al concorrente sarà ridotto a sole lire 25 mila.

5. I concorrenti dovranno dichiarare al Ministero della Guerra (Direzione generale d'artiglieria) di aderire al concorso, non più tardi del 10 prossimo luglio specificando se intendono presentare gli apparecchi, o soltanto i progetti. Dietro richiesta, verranno loro fornite le indicazioni necessarie circa la località nella quale si farà l'esperimento, e le particolari disposizioni della batteria nella quale dovrà farsi l'impianto.

6°. Gli apparecchi presentati e non prescelti rimarranno proprietà dei concorrenti.

Quelli invece fatti costruire a spese dell'amministrazione militare, rimarranno proprietà dell'amministrazione stessa.

7° Il giudizio definitivo sugli apparecchi sarà dato da una commissione nominata dal Ministero della Guerra, in seguito ad un esperimento pratico, dal quale dovrà risultare la facilità e precisione di funzionamento e la loro applicabilità nel tiro effettivo.

La commissione giudicherà, senza appello, quale tra i sistemi sia da preferirsi, e proporrà a questo l'assegnazione del premio.

8° I concorrenti saranno invitati ad assistere agli esperimenti, per fornire alla Commissione tutti gli schiarimenti che le potessero occorrere.

9° Ove la Commissione giudichi che nessuno dei sistemi esperimentati sia da preferirsi a quello ora in uso, ma ritenga che alcuni possano divenirlo, mediante modificazione agli apparecchi, proporrà al Ministero la ripetizione degli esperimenti cogli apparecchi modificati.

10 Gli apparecchi completi e pronti per la prova, con annessa una relazione spiegativa del funzionamento e le norme da seguirsi nella loro installazione dovranno essere presentati e consegnati al Ministero della Guerra (Direzione generale d'artiglieria) non più tardi del 31 dicembre 1888.

I concorrenti invece che vorranno presentare i soli progetti, dovranno consegnarli entro il mese di agosto 1888, unendovi la relazione e le norme richieste dall'alinea precedente.

I progetti saranno sottoposti all'esame di apposita Commissione, che esprimerà il proprio parere sui medesimi, indicando se li crede meritevoli di essere esperimentati, e quali officine si potrebbero incaricare della costruzione degli apparecchi.

Il giudizio della Commissione dovrà essere pronunciato entro il mese di settembre 1888, affinchè rimangano almeno tre mesi di tempo alle officine per la costruzione degli apparecchi.

11. È fatta facoltà ai concorrenti, i di cui progetti non fossero stati giudicati meritevoli dell'esperimento, di presentare al 31 dicembre 1888 gli apparecchi costruiti a loro spese, purchè ne informino il Ministero entro il mese di ottobre 1888.

12° Gli apparecchi debbono comunicare dalla stazione telemetrica (sia essa lontana o vicina) alle singole piazzuole in modo sicuro e istantaneo:

1° La carica da impiegarsi (due cifre significative);

2° L'angolo di elevazione (due cifre significative per i gradi, e una per i decimi);

3° Lo scostamento (tre cifre significative).

Queste tre indicazioni debbono essere visibili fino al momento del fuoco;

4° L'angolo di direzione del bersaglio (tre cifre significative pei gradi e una pei decimi).

Tale angolo essendo continuamente variabile, dovrà essere comunicato dalla stazione telemetrica direttamente al puntatore di ciascun pezzo, il quale dovrà poterlo leggere continuando ad osservare la direzione che ha la bocca da fuoco;

5° Un segnale di *attenti* prima di cominciare la segnalazione, ed un distinto segnale di *fuoco* al momento in cui devesi eseguire lo sparo.

Questi segnali saranno dati ad ogni piazzuola.

Il Ministro: E. Bertolè-Viale.

Norme di concorso per un sistema completo per l'esecuzione del puntamento indiretto delle batterie di obici da costa,

1° E' aperto un concorso per un sistema completo che valga ad assicurre l'esecuzione del nuntamento indiretto delle batterie di obici da costa.

2° Sono ammessi a concorrere tanto gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, quanto gli altri cittadini dello Stato.

3° Al sistema prescelto il Ministero assegna un premio di lire 100,000.

Tale sistema diverrà assoluta proprietà dello Stato. Gli apparecchi relativi potranno essere fatti costruire dall'amministrazione militare, dove e come crederà meglio, in quel numero che gli potrà occorrere e colle modificazioni che ritenesse opportuno introdurvi, senza che il concorrente premiato possa chiedere altri compensi.

4° I concorrenti dovranno presentare al Ministero della Guerra (Direzione generale d'artiglieria):

1° o tutti gli apparecchi necessari per esperimentare il sistema con una batteria di almeno 4 obici; e in tal caso l'amministrazione militare provvederà, a sue spese, alla loro installazione;

2° oppure soltanto i progetti degli apparecchi, purchè completi e dettagliati. In questo secondo caso, l'amministrazione militare potrà far costruire gli apparecchi medesimi a sue spese, e nelle officine che crederà meglio; ma il premio al concorrente sarà ridotto a sole lire 50,000.

5° I concorrenti dovranno dichiarare al Ministero della Guerra (Direzione generale d'artiglieria) di aderire al concorso, non più tardi del 10 prossimo luglio, specificando se intendono presentare gli apparecchi o soltanto i progetti. Dietro richiesta, verranno loro fornite le indicazioni necessarie circa la località nella quale si farà l'esperimento e le particolari disposizioni della batteria nella quale dovrà farsi l'impianto, affinchè possano procedere alle graduazioni che potessero occorrere pei loro apparecchi.

6° Gli apparecchi presentati e non prescelti, rimarranno proprietà dei concorrenti.

Quelli invece fatti costruire a spese dell'amministrazione militare, rimarranno proprietà dell'amministrazione stessa.

7° Il giudizio definitivo sugli apparecchi sarà dato da una Commissione nominata dal Ministero della Guerra, in seguito ad un esperimento pratico, dal quale dovrà risultare la facilità e precisione di funzionamento e la loro applicabilità nel tiro effettivo.

La Commissione giudicherà senza appello, quale tra i sistemi sia da preferirsi, e proporrà a questo l'assegnamento del premio.

8° I concorrenti saranno invitati ad assistere agli esperimenti, per fornire alla commissione tutti gli schiarimenti che le potessero occorrere.

9° Ove la commissione giudichi che nessuno dei sistemi esperimentati sia da preferirsi a quelli ora in uso, ma ritenga che alcuni possano divenirlo mediante modificazioni agli apparecchi, proporrà al Ministero la ripetizione degli esperimenti cogli apparecchi modificati.

10° Gli apparecchi completi e pronti per la prova, con annessa una relazione spiegativa pel funzionamento e le norme da seguirsi nella loro installazione, dovranno essere presentati, e consegnati al Ministero della Guerra (Direzione generale d'artiglieria) non più tardi del 31 dicembre 1888.

I concorrenti invece che vorranno presentare i soli progetti, do-

vranno consegnarli entro il mese di agosto 1888, unendovi la relazione e le norme richieste dall'alinea precedente.

I progetti saranno sottoposti all'esame di apposita commissione che esprimerà il proprio parere sui medesimi, indicando se li crede meritevoli d'essere esperimentati, e quali officine si potrebbero incaricare della costruzione degli apparecchi. Il giudizio della Commissione dovrà essere pronunciato entro il mese di settembre 1888, affinchè rimangano almeno tre mesi di tempo alle officine per la costruzione degli apparecchi.

11° E' facoltà ai concorrenti, i di cui progetti non fossero stati giudicati meritevoli dell'esperimento, di presentare al 31 dic. 1888 gli apparecchi costruiti a loro spesa, purchè ne informino il Ministero entro il mese di ottobre 1888.

12° Gli apparecchi dovranno soddisfare alle seguenti condizioni

1° Da una stazione più o meno lontana dalla batteria e più o meno elevata sul livello del mare, ovvero collocata al coperto nell'interno della batteria, e coll'aiuto, se occorre, di stazioni sussidiarie, gli apparecchi debbono poter determinare ad ogni istante:

a) la distanza, in metri, tra il bersaglio mobile ed un punto stabilito sul centro della batteria, con una approssimazione media di almeno l'8 per mille;

b) la quantità, in metri, della quale il bersaglio si allontana o si avvicina alla batteria in 10 secondi;

c) la quantità della quale il bersaglio si sposta nello stesso tempo dalla direzione primitiva ossia dalla retta congiungente il bersaglio stesso col centro della batteria. Tale quantità può essere espressa in metri, od angolarmente in mezzi decimi di grado.

2° Quando l'operatore coi dati di cui al comma 1°, abbia determinato gli elementi del tiro, cioè la carica, l'elevazione e lo scostamento, questi elementi debbono essere comunicati ai singoli pezzi in modo sicuro e preciso.

L'angolo variabile di direzione del bersaglio, possibilmente, dovrà essere comunicato in modo automatico.

2° A tempo opportuno dovrà essere comunicato ai pezzi il segnale di fuoco.

3° Gli apparecchi debbono poter funzionare non solamente di giorno ma anche di notte sia che si possa illuminare il bersaglio con proiettori elettrici, sia che esso risulti abbastanza visibile per luce diffusa.

È però desiderabile che essi possano funzionare anche nelle notti oscure, puntandosi alle vampe dei cannoni dei quali i bersagli fossero provvisti.

2 *Il Ministro* — E. Bertolè Viale.

MINISTERO DELLE FINANZE

Giunta Superiore del Catasto.

Avviso di concorso per geometri straordinari occorrenti ai lavori del Catasto nel Compartimento di Bari.

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ed esperimento a n. 20 posti di geometri straordinari pei lavori geometrici del catasto da eseguirsi nel compartimento di Bari.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno, non più tardi del 31 luglio p. v., far pervenire domanda redatta in carta da bollo da lire 0,60 alla direzione compartimentale del catasto di Bari, indicando l'attuale loro domicilio.

Art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato del Sindaco attestante che il concorrente è cittadino italiano per nascita o per naturalizzazione.

b certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non avrà superata l'età di 40 anni al 31 luglio prossimo.

c) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale Civile nella cui giurisdizione il concorrente è nato.

d) attestato di moralità rilasciato dal sindaco del comune di attuale domicilio.

e) certificato medico debitamente legalizzato comprovante che il concorrente è di sana costituzione e dotato di buona vista.

f) uno dei seguenti diplomi:

licenza d'Istituto tecnico, sezione fisico-matematica, o di agrimensura o di agronomia; licenza delle Scuole superiori di agricoltura di Milano, Pisa e Portici, o delle Scuole minerarie; licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa.

g) gli altri titoli di cui fossero forniti i concorrenti.

Art. 4.

La Direzione compartimentale, ricevute le domande, esamina i documenti presentati, esclude i concorrenti che non si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo precedente, e notifica agli altri la loro ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esperimenti da sostenersi dai concorrenti consisteranno:

a) nell'esecuzione di un abbozzo a vista di una zona di terreno, a scopo di ricognizione, e di accertamento delle proprietà in essa comprese;

b) nell'uso degli istrumenti principali di rilevamento, dando saggi di abilità speciale nel maneggio di alcuni di essi;

c) nella copia o riduzione di una mappa colla relativa scritturazione.

Gli esperimenti saranno eseguiti innanzi ad una Commissione nominata dalla Giunta Superiore.

La durata e l'ordine dei detti esperimenti saranno stabiliti dalla Commissione.

Art. 6.

I concorrenti ammessi dovranno presentarsi il giorno 1° settembre p. v. alle ore 8 ant. in Bari nel locale della Direzione compartimentale del catasto, per sostenere gli esperimenti sopra indicati.

Art. 7

I concorrenti riconosciuti idonei saranno classificati dalla Commissione secondo il risultato degli esperimenti ed i titoli annessi alle domande di concorso.

Art. 8.

I geometri vincitori del concorso saranno chiamati prestare servizio per ordine di classifica di mano in mano che se ne presenterà il bisogno pei lavori da eseguirsi nel compartimento.

Coloro che chiamati a prestar servizio non si presenteranno nel termine loro prefisso, si intenderanno decaduti dal diritto acquisito in seguito al concorso.

Art. 9.

Dal giorno della loro assunzione in servizio i geometri straordinarii godranno di un assegno mensile di L. 180 in ragione del servizio effettivamente prestato. Tale assegno sarà suscettibile in seguito di aumenti in ragione dei meriti e dei servigi resi. Essi percepiranno inoltre pei lavori di campagna un indennità nella misura che sarà stabilita dalla Giunta superiore.

Art. 10.

L'assunzione dei geometri straordinari in servizio temporaneo pei lavori del catasto non darà loro diritto di passare in pianta stabile. L'amministrazione avrà sempre la facoltà di licenziarli dal servizio, in qualunque tempo, senza obbligo di compenso alcuno.

Roma, addì 20 giugno 1888.

Il Maggior Generale
Presidente della Giunta superiore del Catasto
3 A. FERRERO.

CONSIGLIO DI VIGILANZA
Del R. Collegio femminile agli Angeli in Verona

Avviso di Concorso.

In base allo Statuto organico del R. Collegio approvato con Reale decreto 31 Marzo 1887 n. 4480, viene aperto il concorso a 5 posti gratuiti, 3 semigratuiti e 9 paganti, nonchè ai posti di risulta, da conferirsi per l'anno scolastico 1888-89 sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. L'istanza di concorso dovrà essere corredata:

a) della fede di nascita della giovinetta, la quale non può essere ammessa nè prima del nono, nè dopo l'undecimo anno compiuto;

b) dell'attestato medico-chirurgico, visto dalla Giunta sanitaria locale, da cui apparisca essere la medesima di sana e robusta complessione ed atta all'ordinario regime del Collegio; nonchè di avere subito con buon esito la vaccinazione;

c) di un attestato scolastico dimostrante aver essa già avuta una prima istruzione elementare e saper leggere e scrivere;

d) dell'obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, di adempiere alle condizioni prescritte riguardo ai pagamenti inerenti al posto domandato, e più sotto enunciati agli articoli 3 e 4;

2. Il concorso ai posti di grazia, accordati dallo Statuto alle figlie di genitori benemeriti per le opere dell'ingegno, o per i servigi prestati nella milizia, nella magistratura e nelle pubbliche amministrazioni, dovrà essere corredato inoltre dei seguenti allegati.

e) estratto anagrafico della famiglia;

f) dichiarazione della sostanza della famiglia, degli assegni o pensioni dei genitori, dei sussidi graziali dei figli, o se ne abbiano goduti in passato; il tutto convalidato dal Sindaco del luogo;

g) documenti comprovanti la condizione, i servigi e le speciali benemerenze personali del padre.

3. Ogni alunna ammessa nel Collegio, tanto pagante che graziata, deve pagare al suo ingresso L. 300 per la provvista del corredo; ed in siascuno degli anni successivi Lire 200 per la conservazione e rinnovazione del medesimo.

4. Le alunne a posto pagante devono poi corrispondere la pensione annua di L. 800, e quella a posto semigratuito la pensione annua di L. 400, in quattro eguali rate trimestrali anticipate, anche se l'alunna entri a trimestre cominciato, oltre al deposito da farsi al momento del loro ingresso in Collegio di lire 200 per le prime e di 100 per le seconde, quale rata trimestrale di cauzione a termini dell'articolo 83 del vigente Regolamento.

5. Verificandosi il caso di non eseguito versamento delle rate nelle epoche stabilite, l'alunna verrà licenziata senz' altro dal Collegio, prima ancora che si maturi il trimestre o la scadenza coperta dal deposito, come è prescritto dal citato Regolamento.

Simile licenziamento potrà aver luogo anche quando l'alunna colla sua condotta ed applicazione agli studj non corrisponda alla grazia conferitale.

6. Le istanze, cogli annessi documenti, in carta bollata, dovranno essere presentate al Consiglio di Vigilanza *non più tardi del 20 luglio p. v.;* avvertendosi che *non saranno prese in considerazione e saranno senz'altro restituite, quelle mancanti di documenti,* o per altro motivo non conformi a quanto si prescrive nel presente avviso.

7. Gli aspiranti che hanno già le loro figlie a posto semigratuito o pagante in questo R. Collegio sono dispensati dal produrre gli allegati di cui all'art. 1 lettere *a, b, c, d.*

8. In relazione all'attestato medico prescritto superiormente alla lettera *b*, si ricorda alle famiglie la espressa disposizione del Regolamento, in forza del quale la definitiva accettazione o meno di una alunna nel R. Collegio dipenderà dall'esito della visita medica, cui devono essere sottoposte tutte le candidate al momento della presentazione, onde accertarsi della loro buona fisica costituzione.

Verona, li 21 maggio 1888.

Il R. Prefetto Presidente.
L. SORMANI MORETTI.

3 Il Consigliere: E. DE BETTA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso a 10 sussidii per lo studio della ginnastica nella scuola in Roma.

Veduto il R. decreto del 27 agosto 1884 n. 2661, serie 3ª, col quale fu istituita in Roma una Scuola normale di ginnastica al fine di preparare abili docenti in questa materia per le Scuole secondarie e normali del Regno;

Veduto il regolamento del 30 agosto 1884;

E' aperto, anche in quest'anno, un concorso per titoli a 10 sussidi di lire 600 ciascuno, i quali saranno conferiti, sopra proposta del consiglio direttivo della detta Scuola, e pagabili mensilmente in rate posticipate per tutta la durata del corso.

I documenti da presentare per l'ammissione al concorso sono i seguenti:

1 Diploma di maestro elementare, o attestato di licenza ginnasiale o di promozione dal 2° al 3° corso di istituto tecnico;

2° Attestati di complessione sana e robusta, atta all'ufficio di maestro di ginnastica, rilasciati da un medico militare e da un insegnante di ginnastica in pubbliche scuole;

3° Attestato di buona condotta morale e civile;

4° Fede di nascita che provi non avere il concorrente meno di 20 anni nè più di 25;

5° Tutti quei documenti, inoltre, valevoli a dimostrare che il candidato possiede buona coltura generale e singolare attitudine all'insegnamento della ginnastica.

I documenti sovraindicati dovranno inviarsi al Ministero dell'istruzione non più tardi del 22 settembre prossimo insieme colla domanda in carta bollata da una lira per l'ammissione al concorso.

Prima dell'apertura della Scuola normale sarà fatto noto l'esito del concorso stesso.

Roma, giugno 1888.

Il direttore del segretariato generale
5 C. DONATI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE
SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 2 Luglio 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 3 e 1|2.

GUERRIERI GONZAGA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Comunicasi un elenco di omaggi.

Accordansi congedi ai senatori Corsini, Longo e Chiavarina.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto: Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma (n. 14); ma non essendo presenti nè il relatore, nè il ministro della pubblica istruzione, si passa all'esame degli altri progetti inscritti per la discussione.

Approvazione del progetto di legge: « *Leva di mare sui nati del* 1868 » (N. 94).

Questo progetto è approvato senza discussione.

Discussione dei progetti di legge: « ***Modificazioni al testo unico*** *della legge sulla leva di mare in data* ***28 agosto 1885*** » *(N. 99)* « *Concorso della leva di terra all'aumento del Corpo Reale equipaggi* » *(N. 100).*

VITELLESCHI chiede venia di esporre alcune osservazioni in materia nella quale riconosce di non avere competenza.

Cita il seguente periodo della relazione ministeriale:

« Non mi dilungherò a dimostrarvi come al servizio della Regia marina nessun danno possa derivare dalla limitazione di tirocinio che vi propongo; basterà accennarvi che per i bisogni della marina da guerra oggidì più non occorrono uomini reclutati soltanto fra coloro che abbiano acquistato una grande pratica del mare, come richiedevasi, invece, al tempo delle flotte a vela e poi per le navi miste, fornite cioè di due motori, vela e vapore; per varie specialità del servizio militare marittimo, come quella dei fuochisti, cannonieri e torpedinieri, che richiedono ora un numeroso personale, è sufficiente una modestissima pratica del mare. »

Esprime qualche dubbio sul preciso valore e sulla piena attendibilità di questi concetti contenuti nella relazione ministeriale.

E' d'avviso che i nostri ufficiali navighino troppo poco, per la quale ragione egli fu anche sempre tiepido fautore delle grandi navi, che necessariamente diminuiscono la navigazione.

Domanda se, come praticasi in altri paesi, i nostri orfanatrofi non potrebbero darci un ottimo numeroso contingente per la scuola-mozzi

Chiede come sarà colmata la deficienza di uomini che esiste nella situazione presente in paragone di ciò che essa dovrà essere dopo applicata la nuova legge.

BRIN, ministro della marina, crede che le osservazioni del senatore Vitelleschi meritino la maggior considerazione. Conviene nel ritenere che per il servizio in mare debba in generale preferirsi gente cresciuta sul mare. Però non può nemmeno negarsi che per certi servizi in mare, nelle condizioni odierne della marina da guerra, possono meglio valere, per esempio come fuochisti, come cannonieri, come torpedinieri, uomini provenienti dall'esercito di terra, siccome quelli che generalmente possedono una maggiore coltura.

Spiega i motivi che inducono a far concorrere una piccola parte della leva terrestre nella costituzione degli equipaggi.

Così praticasi all'estero, principalmente in Francia.

Dice che l'arruolamento dei mozzi venne molto esteso; sotto il quale aspetto giudica eccellente l'avvedimento accennato dall'onorevole Vitelleschi, che dà già ottimi risultati in Inghilterra.

E' tuttavia da notare che in Inghilterra gli equipaggi sono tutti composti di volontari.

L'Inghilterra per questo spende molto. Presso di noi potrebbesi nondimeno ampliare l'arruolamento volontario.

Spiega in qual modo provvederassi esuberantemente alla deficienza temporanea di personale segnalata dall'onor. Vitelleschi.

Dimostra come i nostri ufficiali di marina comincino ad imbarcarsi assai più presto che in altri paesi. Essi entrano molto giovani nella Scuola navale e quivi compiono studi promiscui in terra e sul mare.

Promette tuttavia di occuparsi diligentemente dei concetti esposti dall'onor. Vitelleschi che ripete sembrargli degni della massima attenzione.

VITELLESCHI ringrazia il ministro per la cortese accoglienza fatta alle sue osservazioni e per le risposte date.

Insiste sull'opportunità di impiantare sulla riva del mare i maggiori nostri orfanotrofi applicando quei giovanetti alla vita marinaresca.

Insiste altresì sull'opportunità di far fare almeno un anno di navigazione ai giovani che intraprendono gli studi per diventare ufficiali della nostra marina da guerra.

PRESIDENTE, nessun altro chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede all'esame degli articoli.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, ne dà lettura.

Tutti gli articoli sono approvati.

Parimenti sono approvati gli articoli del progetto di legge: « Concorso della leva di terra all'aumento del Corpo Reale equipaggi » (N. 100).

Approvazione del progetto di legge: « Spesa straordinaria per lo acquisto della casa Melzi in Milano e per l'adattamento di essa in servizio degli istituti d'istruzione superiore in quella città » (N. 110).

Questo progetto è approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE, trovandosi esaurito l'ordine del giorno, toglie la seduta, con avvertenza ai signori senatori che domani si riuniranno gli Uffici e che mercoledì il Senato si adunerà in seduta pubblica per la discussione dei provvedimenti finanziari.

La seduta è levata alle ore 4 e 3/4.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 2 luglio 188[illegible]

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI

La seduta comincia alle 10,15.

PULLE', segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di venerdì scorso, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le strade ferrate complementari.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, consente che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

PULLE', segretario, ne dà lettura.

PRESIDENTE avverte che s'intenderanno approvate con la semplice lettura quelle parti degli allegati sulle quali non vengano presentate osservazioni o proposte.

ERCOLE si sente gravemente impensierito dal grave onere finanziario che deriva da questo disegno di legno al paese, il quale si trova in condizioni economiche assai disagiate; onere che, se è preventivato in un miliardo e sei o settecento milioni, può ben presumersi che ascenderà a tre miliardi.

A queste considerazioni d'ordine generale, che lo rendono molto esitante dinanzi a questo disegno di legge, se ne aggiungono di un ordine speciale; non vedendo ragione perchè la linea Ovada-Alessandria (Oh! oh!) debba avere un trattamento diverso di quello della Roma-Segni.

Presenta quindi il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a tenere in speciale considerazione la linea Ovada-Alessandria per inscriverla nei mille chilometri stabiliti dalla legge 27 aprile 1885 n 3048.

« *In via subordinata*, per concederne la costruzione ai termini dell'articolo 5 della legge 24 luglio 1887, e passa all'ordine del giorno ».

LANZARA riconosce che questo disegno di legge adempie la promessa fatta dal Governo di provvedere alla precisa esecuzione delle leggi del 1879 e del 1885, ed esaudisce un vivo desiderio delle popolazioni.

Dopo aver notato che il disegno di legge si ispira a tre diversi sistemi, dice che le varie convenzioni debbono essere esaminate nel criterio generale della loro ammissibilità; e secondo l'oratore non possono offrire pretesto a gravi obiezioni, imperocchè garantiscono al bilancio la stabilità necessaria negli stanziamenti, fanno certo lo Stato quanto alla somma da spendere per le opere di costruzione, e assicurano il paese che i lavori saranno compiuti nel termine determinato.

Le convenzioni, inoltre, facilitano un grande atto di giustizia distributiva a favore di nobili provincie, e quindi non possono nè debbono essere respinte dal Parlamento

Ciò premesso, esamina alcune parti delle convenzioni medesime, dicendo che sarebbe stato desiderabile che per tutte le linee ci fossero i progetti esecutivi, dappoichè per molte ragioni possono essere fallaci i calcoli fatti sulla base dei prezzi pagati per le ferrovie già costruite.

Dubita perciò della precisione delle somme di spesa previste per alcune linee, e prega il Governo e la Commissione di procedere in questa parte con molta cautela.

Passando a parlare delle costruzioni, raccomanda che, specie per le gallerie e per le linee di interesse militare, debba usarsi il sistema del doppio binario; e lamenta che, nel disegno di legge, questo si-

stema non sia ammesso per nessuna delle linee delle provincie meridionali.

Discorrendo dell'esercizio, non intende discutere il sistema adottato della garanzia, ma dichiara di non convenire nel modo come è stato applicato, poichè sembragli che la rete complementare sia stata considerata troppo in astrazione dalla rete principale esistente, in cui andrà a riversarsi il traffico delle nuove linee.

Quindi conviene col ministro che la più solida garanzia per la costruzione di una linea ferroviaria, consista nell'affidare l'esercizio al costruttore, a cui deve essere pure addossato il carico totale dell'esercizio medesimo, a tenore della legge vigente.

Combatte il sistema della licitazione privata; e quanto al sistema della costruzione diretta dello Stato, dice che si rannoda alla legge del 1879; e l'oratore approva cotesto sistema.

Parla della maniera come è organizzato in Francia il controllo sopra tutti i servizi ferroviari, e lo trova eccellente sotto molti rapporti.

Viene poi ad esaminare la questione finanziaria, notando che la somma stabilita non può essere mai determinata in modo invariabile, perchè molte sono le circostanze che possano mutare le previsioni per la costruzione di una ferrovia.

Ad ogni modo è certo che la spesa si deve raddoppiare e quindi bisogna ricorrere al credito, o mercè una larga emissione di boni del Tesoro, o mercè una nuova emissione di rendita.

E di questo non si spaventa; poichè se legheremo ai nostri posteri molti debiti, legheremo loro anche una larghissima rete ferroviaria con la quale potranno migliorare le loro condizioni economiche.

Termina dichiarandosi lieto che finalmente si possa scorgere vicina l'approvazione del presente disegno di legge, sicchè finalmente i contribuenti italiani potranno lanciare lieti lo stesso grido che gettarono i soldati di Senofonte quando scossero il Ponte Eusino (Vive approvazioni. — Alcuni deputati stringono la mano all'oratore).

FILI' ASTOLFONE per abbreviare la discussione rinuncia a parlare. Del resto non intendeva parlare contro il disegno di legge ma fare delle semplici osservazioni, che può rimandare alla discussione degli articoli (Approvazioni).

ARBIB dice che in genere nella costruzione delle ferrovie italiane si può notare un peccato di origine il quale sta nel fatto che il paese era economicamente ed anche tecnicamente impreparato ad iniziare quest'opera su larga scala.

Si deve a ciò se i preventivi per moltissime reti furono calcolati molto bassi. Nè fu giustificata la meraviglia della Camera quando l'onorevole Genala dichiarò quali mezzi realmente bisognassero per compiere le reti promesse.

In fatto di costruzioni è assai facile che i preventivi, siano poi di molto superati.

Crede che sarebbe una deplorevole esagerazione quella di dire che in fatto di ferrovie nulla di bene sia stato fatto finora. Accenna ai buoni risultati che si sono avuti: in dieci anni 3000 chilometri dei 6000 che dovevano costruirsi furono effettivamente costruiti.

Se inconvenienti vi furono, essi derivarono principalmente dall'abitudine prevalente di voler tutto riformare *ex-novo*, invece di correggere gradualmente gli errori nei quali si fosse incorsi, a misura che erano evidenti.

L'onorevole Genala, quando giunse al Ministero, avrebbe forse fatto meglio ad applicare senz'altro la legge del 1879.

In ogni modo prega il ministro e la Camera di considerare le sue osservazioni, siccome dubbii, che sarebbe lieto di vedere dissipati.

Dubita della utilità delle nuove convenzioni che ora sono sottoposte all'esame della Camera, e teme che i medesimi inconvenienti, che altre volte si lamentarono, sebbene forse in misura minore, anche questa volta non mancheranno.

Nè lo affida l'articolo nel quale sono stabilite delle penali per il ritardo delle costruzioni; in ogni modo contro queste penali le Società si sono premunite con quello che hanno contrattato per le varianti. Crede che se il Governo costruisse direttamente le linee, potrebbe farlo nello stesso tempo nel quale le Società si impegnano a costruirle. Nè gli pare che grandi vantaggi da queste convenzioni si possano sperare per quel che riguarda il modo di preparare i fondi necessari per le costruzioni. Le Società questi fondi troveranno con facilità, principalmente per le sovvenzioni chilometriche iniziali garantite loro dallo Stato, e lo Stato questi fondi potrebbe trovare direttamente con eguale facilità.

Chiede di continuare il suo discorso nella seduta pomeridiana.

(E' così stabilito).

La seduta termina alle 12.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

PULLE', segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato scorso, che è approvato.

Seguito della discussione per provvedimenti ferroviari.

ARBIB, continuando il suo discorso interrotto questa mattina, pone in confronto la spesa delle ferrovie che si sono costruite nel nord d'Italia con quella delle ferrovie costruite nel sud, e con quella presunta delle ferrovie che stanno per concedersi, trovando quest'ultima superiore di circa centomila lire al chilometro.

E' vero che si è detto che le nuove linee richiederanno molte maggiori spese per le gallerie e le altre opere d'arte che in modo particolare per esse saranno necessarie; ma ad ogni modo l'oratore non ritiene giustificata la differenza enorme, di circa un terzo di più, per la loro costruzione.

E' ben lontano dal voler dar peso ad accuse e sospetti grossolani verso case bancarie intraprendenti, di primissimo ordine; ma non può dissimularsi che nel paese corrono voci che è necessario chiarire o dissipare. E questo può farsi appunto studiando le condizioni che si fanno per queste nuove costruzioni.

Ed a questo oggetto esamina gli stanziamenti che si fanno nei bilanci venturi fino al 98-99, in rapporto alla emissione di obbligazioni ferroviarie; ed esprime il dubbio se sia di vero vantaggio la emissione di obbligazioni, che costituiscono un debito redimibile, in confronto del debito perpetuo che andrebbe naturalmente a gravare con equa proporzione sopra coloro che in avvenire si gioveranno dei grandi lavori ora eseguiti.

Di più non convien dimenticare che sopra i mille chilometri di ferrovie secondarie, la cui costruzione era stata stabilita per legge, giunsero domande per seimila chilometri che rappresentano interessi veri, e che devono per lo meno esser presi in considerazione; non potendosi presupporre che con la presente legge si possano considerar sodisfatti tutti i bisogni.

Confida che i dubbi da lui esposti non abbiano fondamento e che tutte le linee, specialmente quelle del mezzogiorno, possano esser presto condotte a termine; affidandosi a questa speranza darebbe il suo voto favorevole alla legge.

VACCHELLI presenta la relazione sul disegno di legge sui provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai.

CRISPI, ministro dell'interno, presenta un disegno di legge sui provvedimenti pel palazzo del Parlamento.

SALARIS chiede che sia dichiarato d'urgenza.

(L'urgenza è ammessa).

VIGONI dichiara che darà il suo voto favorevole a questa legge, specialmente per considerazioni politiche. Non conviene nel sistema che sarebbe preferito dall'onorevole Arbib per provvedere alla spesa; riferendosi specialmente alle condizioni presenti delle Società esercenti ad allo sviluppo del traffico.

Quanto al disegno di legge in esame l'oratore riconosce che la Commissione ha allargato alquanto la proposta del ministro, ma avrebbe voluto che le quote di spesa fossero estese sopra un numero maggiore di anni.

Dopo aver richiamato l'attenzione del ministro sulla convenienza di adottare, come si è fatto in Francia e in Germania, un sistema economico di costruzione, esamina alcuni tracciati dal punto di vista tecnico e della urgenza.

Quanto al metodo di esecuzione, combatte il sistema della licitazione privata, e anche quello della costruzione diretta delle ferrovie per conto dello Stato; e in ogni modo raccomanda che anche il Governo organizzi questa parte della sua amministrazione sopra una base industriale, se si vogliono eliminare gl'inconvenienti deplorati in passato.

Raccomanda altresì al ministro di persuadersi che, per certi servizii, occorrono funzionari di speciale abilità, che non si può sperare di avere se si vogliono pagare poco, e se si vuole che percorrano passo a passo la carriera dei pubblici impieghi.

Crede esagerata la protezione accordata all'industria nazionale pel materiale ferroviario, poichè è certo che le rotaie, ad esempio, costano il 35 per cento più in Italia che all'estero. E quindi chiede che si tengano vive, se vuolsi, le industrie create con questa protezione, ma che non siano incitate ad ulteriori ampliamenti.

Prega il ministro di coordinare in un testo unico tutte le leggi che, dal 1869 in poi, trattarono delle ferrovie. (Bene! Bravo!)

TOSCANELLI dichiara di credere vantaggiosi per lo Stato i contratti stipulati con le compagnie ferroviarie, e quindi approva il disegno di legge.

Però, crede che siasi perduto di vista quasi interamente il problema della difesa del paese, difesa a cui contribuiscono fortemente le ferrovie; tanto è vero che in Germania hanno costruito 17,000 chilometri di ferrovie a tre e quattro binarii, alcuni dei quali per uso esclusivo dell'esercito. E la Francia ha largamente seguito l'esempio.

Secondo l'oratore, conviene dunque ricordarsi che le linee litoranee possono essere rese facilmente inservibili in tempo di guerra; e che le linee dorsali, su cui dovrebbe fondarsi la buona riuscita della mobilitazione, sono a un solo binario, e non di una potenzialità uniforme. Quindi occorre provvedere a queste che considera urgenti necessità politiche.

Invita il ministro a dichiarare quali siano le sue intenzioni per una nuova linea che garantisca le comunicazioni militari fra la Sicilia e il continente; e a questo scopo crede debba contribuire anche la linea *interna direttissima,* fra Roma e Napoli. Altresì insiste nel credere che per assicurare la mobilitazione fra Roma e Bologna, occorra che la linea da Roma fino a Orte abbia triplice binario; e binario doppio da Orte a Foligno.

Dallo stesso punto di vista dell'interesse militare, parla di altre linee come la Siena-Viterbo-Roma, la Lucca-Aulla; la Parma-Spezia, la Faenza-Firenze, invitando il Governo ad affrettarne le costruzione, e in pari tempo a provvedere sollecitamente alla enorme deficienza di materiale mobile.

Tutti questi lavori, secondo l'oratore, costerebbero meno di settanta milioni; vale a dire meno di quel che costerà la linea Genova-Ovada-Asti che potrebbe essere ritardata senza danno di alcuno; mentre è stata classificata per prima. Presenta, in questo senso, un ordine del giorno confidando che il Governo voglia accettarlo.

Esamina, ricordando il passato, il problema ferroviario, notando i danni avuti dallo Stato per effetto delle leggi ora vigenti, e lamentando che questo disegno (meno per le linee costruite dalle Compagnie ferroviarie *a forfait* a tenore delle Convenzioni) lasci sussistere l'inconveniente di non assicurare il bilancio delle somme, che sarà necessario di spendere.

Passa a parlare della sperequazione che si lamenta fra le varie regioni italiane. Riconosce che con questa legge si diminuisce la sperequazione, che finora vi è stata a danno del sud. Critica poi la grossa somma di debiti, che bisogna contrarre per queste nuove costruzioni ferroviarie, nè vale che si voglia mascherare l'aumento dei debiti emettendo delle obbligazioni ferroviarie, giacchè queste gettate in gran numero sul mercato finanziario, contribuiranno potentemente a fare ribassare la nostra rendita.

Crede che in molte parti le Convenzioni ferroviarie siano, dei contratti favorevoli agli interessi dello Stato, giacchè le costruzioni dei nuovi tronchi sono calcolate secondo risulta dagli studi preventivi, i quali poi nel fatto sono stati sempre sorpassati.

Inoltre, siccome le Società hanno pure l'obbligo della manutenzione, così è da sperare che non si verifichi ciò che è accaduto nella rete Sicula, dove si spese nella costruzione lire 300,000 a chilometro, ma poi nei primi anni se ne dovettero spendere 180,000 a chilometro per la manutenzione.

Parla della Genova-Ovada-Asti, alla quale si dichiara contrario; non sa capire perchè questa linea non si denomini più Genova-Ovada-Acqui-Asti. (Ilarità). Dice che voterà contro l'articolo 2 della legge e desidererebbe che questo fosse stralciato dal resto della legge, perchè in genere alla legge egli è favorevole.

Dimostra come, stante la combinazione delle diverse linee, costruite o da costruirsi, questa linea Genova-Ovada Asti sia quasi inutile. Nè sa comprendere come cogliendo l'occasione di togliere una sperequazione fra diverse parti d'Italia, si voglia anche far votare una costruzione quasi inutile. Crede che la cosa migliore sarebbe il costruire per ora le sole ferrovie meridionali, giacchè non si debbono buttare centinaia di milioni e congiungere dei punti che sono già congiunti.

Crede che primo dovere di un deputato sia il dire la verità, e termina dichiarandosi contento di averla coscenziosamente esposta alla Camera ed al paese. (Approvazioni).

BOTTINI. Approva in genere il concetto direttivo della Commissione che ha formulato il disegno di legge che si discute. Giacchè crede che mercè di esso si ripari ad una grande ingiustizia, che è stata finora mantenuta a danno di una parte nobilissima dell'Italia. Confuta poi gli argomenti addotti dall'onorevole Arbib, il quale ha creduto di attaccare le spese assegnate nelle Convenzioni, per la costruzione di alcune linee, dimostrando che gli esempi addotti dallo stesso onorevole Arbib, di ferrovie costruite a miglior mercato, riguardano linee, che non sono ancora compiute; mentre i tronchi che ancora devono costruirsi sono in generale i più costosi.

Giovandosi della relazione fatta con molta diligenza, enuncerà le difficoltà tecniche, che devono essere superate nelle linee ferroviarie che devono costruirsi. Crede che *debbano approvarsi le convenzioni.*

Risponde alle osservazioni che l'onorevole Arbib ha fatto sull'articolo delle concessioni, il quale si riferisce alle varianti delle linee, ed ha fiducia che l'energia e la sollecitudine del Governo farà in modo che sia sufficiente il termine stabilito.

Anch'egli avrebbe desiderato delle convenzioni per le quali la nuova rete fosse parificata all'antica per quel che riguarda l'esercizio: ma tiene conto delle difficoltà che, a convenzioni di questo genere, si sarebbero opposte.

Raccomanda tuttavia al ministro in quanto ai termini assegnati alle Società per la costruzione delle linee, di trovar modo che le Società siano obbligate a presentare sollecitamente i loro studi, e desidera che a questo proposito il Governo faccia conoscere le sue intenzioni, e dichiari quali limiti intenda che siano imposti alle Società nello studiare varianti, che servirono di base alle trattative. Apprezzando la legge nel suo complesso dichiara che le darà il voto favorevole convinto di fare l'interesse del paese. Sostiene, contro l'opinione dell'onorevole Toscanelli, che la linea Genova-Ovada-Asti dà soddisfazione ai bisogni legittimi di molte provincie, ed è di interesse nazionale. Però votando questa legge egli non si dissimula le responsabilità nelle quali incorrono Camera e Governo, e l'impegno che assumono di non votare più altre spese straordinarie. (Approvazioni).

DEL GIUDICE si limiterà a fare una dichiarazione: se il regolamento lo avesse consentito egli si sarebbe inscritto per parlare in *merito*; poichè non è interamente contrario a questo disegno di legge, che gli sembra una nuova tappa nella via delle delusioni.

Questo egli crede pur non consentendo con l'onorevole Toscanelli in tutti i suoi apprezzamenti.

Egli non ha mai dubitato del buon volere degli uomini che furono e sono a capo del Ministero dei lavori pubblici; ma la esperienza gli ha insegnato che i fatti sono più forti della volontà umana.

Nè giova sperare che a gran cosa giovino gli stanziamenti fatti separatamente linea per linea; stanziamenti simili a poco valsero nel passato per la linea Eboli-Reggio.

Non vuol fare un lungo discorso; ma crede di dover raccomandare

al ministro di provvedere alle condizioni del personale straordinario addetto alle costruzioni. Questo benemerito personale, fu già in parte addetto all'ispettorato; ed in parte passò al servizio delle Società. Coloro che in quest'ultima condizione si trovarono, non hanno assicurato il loro avvenire; il ministro dovrebbe provvedervi.

Non crede neppur necessario rispondere agli appunti che l'onorevole Toscanelli, mosse all'onorevole Baccarini, (approvazioni) la responsabilità dal quale è necessariamente molto limitata, non avendo egli applicato le leggi che presentò al Parlamento.

Parla della linea Eboli-Reggio, che è doloroso si trovi nelle condizioni presenti dopo 9 anni. Vi si volle provvedere con la legge dell'anno scorso; e tuttavia non gli pare si sia fatto abbastanza.

Crede che tutto ciò dipenda da una deficienza di metodo. Il ministro si propone di appaltare insieme parecchi tronchi, e dovendo tutti sottoporli all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, un gran ritardo per la licitazione potrebbe venirne se il Consiglio qualche modificazione volesse apportarvi.

Sarebbe stato molto meglio che gli studii, a misura che erano compiuti, si fossero presentati al Consiglio superiore.

Ha sentito dire che le difficoltà tecniche che presenta il tronco Pisciotta-Castrocucco sono tali, che forse il tronco successivo sebbene appaltato più tardi, potrà essere pronto insieme al primo. Ma non gli pare una buona ragione per ritardare la costruzione del secondo tronco, il quale potrebbe essere esercitato anche se il primo non fosse interamente finito.

Per questa linea e per quella da Cosenza a Nocera, occorre fare in modo che le popolazioni non perdano interamente ogni fiducia

Concludendo dice che darà il suo voto favorevole a questa legge.

VALLE approva questo disegno di legge e perchè le ferrovie giovano all'economia nazionale, e perchè si assicura lavoro per dieci anni agli operai. Come si è provveduto alla direttissima Roma-Napoli, vorrebbe che si pensasse a mettere un doppio binario sulla linea Roma-Pisa-Spezia. Deplora che non si sia risoluto il problema di dare esecuzione alla legge dei 1000 chilometri. Portando fino a sette od ottomila lire annue il sussidio chilometrico, un gran passo si farebbe fare alla quistione. In ogni modo il Governo dovrebbe sollecitare la Commissione a fare il riparto di quei mille chilometri. Egli parla nell'interesse anche della sua provincia ed a nome di altri colleghi presenta in questo senso un ordine del giorno.

DE RISEIS. Sarà brevissimo e si limiterà a poche dichiarazioni. Gli duole che Governo e Commissione abbiano detto che con questi provvedimenti si intenda di aver fatto quanto per molti anni è possibile di fare, in fatto di ferrovie. Ma si è fatto tutto realmente con questa legge?

L'oratore non lo crede; e ricorda che le provincie di Macerata, Ascoli, Teramo e Chieti, non hanno una rete di ferrovie, sono appena lambite dalla linea litoranea.

A quelle provincie occorre, ed è necessaria anche per la difesa dello Stato, una linea longitudinale interna che tutte le traversi, e colleghi i tronchi traversali già costruiti o in corso di costruzione. Così si è proceduto da per tutto, e così si dovrebbe fare collegando la Solmona-Isernia-Campobasso e la S. Arcangelo-Fabriano. In tal modo, si provvederebbe non solo agli interessi di quelle provincie, ma a quelli generali dello Stato, ed ai bisogni della efficace difesa del paese.

Il concetto della necessità di una linea longitudinale, ebbe già la Commissione che riferì sulle opere per la difesa dello Stato; e più specialmente e con maggior precisione quella linea raccomandarono il ministro della guerra e lo Stato maggior generale.

Crede che quella linea sia essenziale alla difesa della capitale, per la quale dovrebbe essere costruita una linea da Chieti a Passo Corese o la Roma-Viterbo.

Raccomanda adunque quella linea al ministro ed alla Camera, ed esprime il desiderio che almeno se ne incomincino gli studii e si tenga conto delle petizioni che sono pervenute a questo proposito.

Non sono queste eccessive domande, ed egli spera che nel piano regolatore delle ferrovie italiane, anche quella linea sia compresa. In questa fiducia voterà la legge. (Vive approvazioni).

PLASTINO ha ricevuto da questa discussione la impressione che nessuno o pochi siano contrari a questo disegno di legge; quindi gli sembrano assolutamente inutili i discorsi in favore, che sarebbero puramente accademici (Approvazioni).

Da questo accordo egli argomenta che tutti riconoscano la giustizia di una legge intesa a provvedere alla costruzione di ferrovie nelle provincie che da troppo tempo ne sono prive; e si rallegra che la legge sia stata così coscienziosamente studiata dal Governo e dalla Commissione da far nascere fiducia nella Camera che poco più altro vi sia da fare.

Questa legge darà pace ai deputati di fronte agli elettori, e pace al Governo da parte dei deputati, e farà cessare la lotta tra ministri avvenire e ministri presenti dei lavori pubblici (Ilarità).

Egli quindi voterà con lieto animo questa legge (Vivissime approvazioni. — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore).

CRISPI, presidente del Consiglio, presenta il disegno di legge per la proroga del trattato di commercio tra l'Italia e Nicaragua, e propone che sia trasmesso alla Commissione che esamina altri trattati di commercio.

(E' così stabilito).

La seduta termina alle 6,45.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 1. — Il cardinale Lavigerie, colla mitria in testa, pronunziò stasera, nella chiesa di San Sulpizio, un discorso sulla schiavitù in Africa e sui mezzi per combatterla. Dichiarò che il Papa incoraggia vivamente l'impresa

Assistevano a questa predica parecchie migliaia di persone.

MASSAUA, 2. — Debeb ha fatta una razzia spingendosi sino a Djchelo, non lontano da Archico. Si dice che egli abbia ucciso quindici persone e condotteno prigioniere quaranta.

PARIGI, 2. — La Commissione generale del bilancio si è costituita nominando Rouvier presidente, Casimiro Perier (opportunista) ed Yves Guyot (radicale) vice-presidenti.

Rouvier, assumendo la presidenza, ringraziò i colleghi e dichiarò che il còmpito della Commissione non aveva carattere politico e consisteva nel fare una buona finanza e nell'agire rapidamente.

BERLINO, 2. — Herrfurth, sotto-segretario di Stato all'interno, fu nominato ministro di Stato e ministro dell'interno.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* ha da Gravelotte che due ufficiali della guarnigione di Parigi, passando il 15 giugno la frontiera tedesca presso Villers-au-Bois, rivolsero a quattro abitanti di Rezonville i quali lavoravano in un campo vicino, delle domande sul nome dei villaggi dei dintorni e sulla loro condizione, e dissero loro inoltre che dal 1871 erano oppressi dai Tedeschi, ma che ciò non durerà a lungo, poichè i Francesi verranno a riconquistare l'Alsazia-Lorena.

LONDRA, 2. — I vescovi d'Irlanda, riuniti a Maynooth, adottarono alcune mozioni riguardo alla situazione agraria dell'Irlanda. Tali mozioni domandano la formazione di un tribunale imparziale per definire le divergenze fra proprietari ed affittavoli; l'applicazione all'Irlanda della legislazione vigente nella Scozia che protegge gli affittavoli dalle espulsioni, soprattutto pegli arretrati degli affitti. Se queste domande non saranno esaudite, i vescovi prevedono che l'ordine pubblico sarà turbato.

LONDRA, 2. — Ieri ebbe luogo la questua annuale per l'obolo di San Pietro in tutte le chiese della diocesi di Dublino.

Non venne fatta menzione delle dichiarazioni del Vaticano riguardo all'Irlanda.

Si crede che il prodotto della questua sia stato inferiore a quello degli anni precedenti.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 2 luglio 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	» [1]
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 45, 97 47½	97 45½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 40
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 50
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	461 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	474,50 475	474 75	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	800 » [3]
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	630 » [4]
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1175 » [5]
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	» [6]
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	» [7]
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	405 » [8]
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	585 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	565 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	245 » [9]
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	1000 » [10]
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	530 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	1490 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1180 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	1930 » [11]
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	290 » [12]
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	» [13]
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	375 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	292 » [14]
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 57 [1]
	Parigi	chèques	»	»	100 25
	Londra	90 g.	»	»	25 18
2 ½	Londra	chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
	Germania	chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione: 28 luglio
Compensazione: 30 id.
Liquidazione: 31 id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 70, 97 72½, 97 77½, 97 80, fine corr.
Az. Banca Generale 669, 669 50, 670, 671, 671 25, 673, 674, 674 50 fine corr.
Az. Banca di Roma 747, 745, 742, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 469, 471, 475, 478 fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1102, 1101½, 1100, 1098, 1097, 1096 50 fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 327, 326, 325, 323, fine corr.
Az. Soc. Fondiaria Italiana 258, 259 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 30 giugno 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 99 393.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 97 223.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 937.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 645.

V. TACCHI, *presidente.*

[1] Ex coup lire 2,17 — [2] ex coup lire 12,50 — [3] ex int. e div. 23,50 — [4] ex coup lire 12,50 — [5] ex coup lire 25 — [6] ex coup lire 6,25 — [7] ex coup lire 6,25 — [8] ex divid. lire 27 — [9] ex coup lire 6,25 — [10] ex coup lire 12 — [11] ex coup. lire 12,50 — [12] ex coup. lire 6,25 — [13] ex divid. lire 13 — [14] ex coup. lire 6,32.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE